



In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026** 

 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

note: Entrata in vigore della legge: 30-6-1990.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 227 (in G.U. 10/08/1990, n.186). *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/2026)*

(GU n.151 del 30-06-1990)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al **10/09/2026**

Articoli

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [3 bis](#)
- [3 ter](#)
- [4](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **30-12-2024**

al: **31-12-2026**

[aggiornamenti all'articolo](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77](#) e [87 della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di

scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;
EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori

- 1. ((Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, e gli altri operatori finanziari di cui all'[articolo 3, comma 3, lettere a\) e d\), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in crypto-attività))** di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). (29)
- 2.** I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali.

AGGIORNAMENTO (27)

Il [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

AGGIORNAMENTO (29)

Il [D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che la presente modifica si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

[articolo successivo](#) >

APPROFONDIMENTI

[nascondi](#) >

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti correlati](#)

[note atto](#)

FUNZIONI

[esporta](#)

[esporta in Akoma ntoso](#)

[collegamento permanente](#)

[indice dell'atto](#)

Normattiva 

Collegamenti veloci 

Con il contributo di 

In collaborazione con 

Privacy e Cookie policy

Note legali

Mappa del sito

FAQ

Dichiarazione di accessibilità

[dati.normattiva.it](#)